AMBITO TERRITORIALE DI LECCE



LECCE (capofila) | ARNESANO | CAVALLINO | LEQUILE | LIZZANELLO | MONTERONI DI LECCE | SAN CESARIO DI LECCE | SAN DONATO DI LECCE | SAN PIETRO IN LAMA | SURBO

CONVENZIONE ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2026-2028 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI LECCE

in attuazione della Del. G.R. n. 476 /2026 di approvazione del VI^ Piano Regionale Politiche Sociali 2026-2028, della l.r. n. 19/2006 e s.m.i. e del reg. reg. 4/2007 e s.m.i./ss.mm.ii.

L'anno **2026** (duemilaventisei) addì____del mese di _____alle ore____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del **Comune di**_____ , quale Comune Capofila dell'Ambito territoriale, sono presenti:

- **l'Amministrazione Comunale di LECCE**, rappresentata dal Sindaco_____;
- **l'Amministrazione Comunale di ARNESANO**, rappresentata dal Sindaco_____;
- **l'Amministrazione Comunale di CAVALLINO**, rappresentata dal Sindaco_____;
- **l'Amministrazione Comunale di LEQUILE**, rappresentata dal Sindaco_____;
- **l'Amministrazione Comunale di LIZZANELLO**, rappresentata dal Sindaco_____;
- **l'Amministrazione Comunale di MONTERONI DI LECCE**, rappresentata dal Sindaco_____;
- **l'Amministrazione Comunale di SAN CESARIO DI LECCE**, rappresentata dal Sindaco_____;
- **l'Amministrazione Comunale di SAN DONATO DI LECCE**, rappresentata dal Sindaco _____;
- **l'Amministrazione Comunale di SAN PIETRO IN LAMA**, rappresentata dal Sindaco_____;
- **l'Amministrazione Comunale di SURBO**, rappresentata dal Sindaco_____:

PREMESSO

- ✓ che la Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 10.07.2006, n.19** (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) *"Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"*, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- ✓ che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il **"Piano Sociale di Zona"** quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **ambito territoriale**;
- ✓ che con la **Del. G.R. n.476 del 21/04/2026** la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006 e s.m.i., ha approvato il **VI^ Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2026-2028**;
- ✓ che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
- ✓ che i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che, nell'esercizio delle predette funzioni, adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- ✓ che con decreto interministeriale del 24 giugno 2025 sono state approvate le linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli ambiti territoriali sociali per l'attuazione dei leps (livelli essenziali delle prestazioni sociali), predisposte in attuazione dell'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022);
- ✓ che la normativa vigente in materia di Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali *(LEPS*) individua nell'Ambito Territoriale Sociale il soggetto attuatore dei LEPS introdotti a livello nazionale;
- ✓ che è volontà delle parti coordinare le predette attività di interesse comune, favorire il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazioni sociali come introdotti, attuare in maniera coordinata gli interventi e i servizi socio-assistenziali sul territorio di competenza, nonché promuovere azioni finalizzate all'integrazione delle politiche sociali con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà

ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- ✓ che gli enti sottoscrittori della presente convenzione hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, mediante:
 a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di **LECCE**, che opera quale **Comune capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;
 b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Coordinamento Istituzionale**;
 c) la costituzione di un Ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale**;
- ✓ che i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate/indicate, lo schema della presente Convenzione:

l'Amministrazione Comunale di Lecce, con Del. C.C. n. _____del _____;
l'Amministrazione Comunale di Arnesano, con Del. C.C. n. _____del _____;
l'Amministrazione Comunale di Lequile, con Del. C.C. n. _____del _____;
l'Amministrazione Comunale di Lizzanello, con Del. C.C. n. _____del _____;
l'Amministrazione Comunale di Cavallino, con Del. C.C. n. _____del _____;
l'Amministrazione Comunale di San Donato di Lecce, con Del. C.C. n. _____ del _____;
l'Amministrazione Comunale di Monteroni di Lecce, con Del. C.C. n. _____del _____;
l'Amministrazione Comunale di San Cesario di Lecce, con Del. C.C. n. _____del _____;
l'Amministrazione Comunale di San Pietro in Lama, con Del. C.C. n. _____del _____;
l'Amministrazione Comunale di Surbo, con Del. C.C. n. _____del _____;

VISTI:

- ✓ la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
- ✓ la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- ✓ il D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ la Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- ✓ il Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4;
- ✓ Legge Regionale 14 marzo 2016 n. 3;
- ✓ il Regolamento regionale 23 giugno 2016, n. 8;
- ✓ il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- ✓ il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- ✓ la L. n. 178 del 30.12.2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- ✓ la L. n. 234 del 30.12.2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

- ✓ la legge 199/2025.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Costituzione

1. I Comuni di Lecce, Arnesano, Lequile, Cavallino, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Surbo facenti parte dell'Ambito Territoriale di Lecce, convengono di programmare e gestire in forma associata le funzioni, i servizi e gli interventi programmati in sede di Piano Sociale di Zona 2026/2028, in esecuzione degli indirizzi di programmazione sanciti in sede di VI^ Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026/2028, approvato dalla Regione Puglia con Delibera di G.R n. 476/2026.
2. Le attività oggetto della presente convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, omogeneità, adeguatezza, nonché di economicità, efficienza efficacia e trasparenza.

Art. 2 - Finalità

1. Finalità della presente Convenzione è lo svolgimento coordinato delle funzioni, dei servizi, delle attività e degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona per il triennio 2026-2028, al fine di svolgere in modo coordinato la funzione amministrativa relativa alla gestione associata dei servizi in esso previsti.
2. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona 2026-2028, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità e l'unitarietà di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari di propria competenza, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio. In particolare, con la presente Convenzione, viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.
3. L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere, in ogni caso, a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:
 a) l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito Territoriale Sociale;

b) la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di Ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e logistiche a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2026-2028.

2. Il Comune capofila, per il tramite degli organi associativi – Coordinamento Istituzionale e Ufficio di Piano – è il soggetto responsabile della gestione associata dei servizi e delle attività previste dal Piano Sociale di Zona, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa o dalla presente Convenzione. Gli uffici del Comune capofila e quelli dei Comuni associati assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la collaborazione necessaria all'erogazione dei servizi, alla raccolta dei dati dei fruitori e al monitoraggio e alla rendicontazione degli interventi.

Art. 4 – Principi fondamentali

1. La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondato sul riconoscimento condiviso, da parte dei Comuni associati, dei seguenti principi generali:
 a) la leale collaborazione degli Enti aderenti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
 b) il rispetto delle prescrizioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028, approvato con Del. G.R. n 476/2026, con riferimento prioritario ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, alla promozione delle "azioni di potenziamento" individuate nella programmazione nazionale, agli obiettivi di servizio a valenza nazionale, agli obiettivi di servizio di valenza regionale, agli ulteriori bisogni specifici territoriali individuati come prioritari a livello di Ambito, al rafforzamento dell'apparato tecnico amministrativo di gestione operativa del Piano Sociale di Zona, mediante l'istituzione e la strutturazione di un Ufficio di Piano dotato di spazi adeguati e di tutte le professionalità minime così come prescritte in sede di Piano Regionale delle Politiche Sociali;
 c) il rispetto del vincolo di mantenimento della spesa sociale comunale consolidata, rilevata con riferimento al quadriennio 2022-2025, fatta salva l'eventuale deroga formalmente deliberata in applicazione del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028; resta in ogni caso fermo l'obbligo di assicurare il cofinanziamento comunale minimo previsto dalla disciplina regionale;

d) la garanzia del cofinanziamento minimo obbligatorio rispetto alle risorse trasferite a titolo di FNPS, FNA e FGSA così come delineato e circoscritto in sede di Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026/2028 approvato con DGR 476/2026;
e) la garanzia di implementazione dei livelli minimi di cofinanziamento dei piani sociali di zona con altre risorse destinate ai singoli comuni dalla normativa vigente ma preordinate al raggiungimento di LEPS a livello di Ambito Territoriale.
f) la garanzia dell'equità nell'accesso e nella compartecipazione ai servizi e agli interventi a favore dei residenti dell'Ambito, mediante l'applicazione dei regolamenti di Ambito effettivamente vigenti e, nelle more della loro adozione, della disciplina nazionale, regionale e comunale applicabile;
g) l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e degli interventi sociali integrati, attraverso i regolamenti di Ambito vigenti e gli ulteriori atti da adottare;
h) la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di zona, con specifico riferimento alla costituzione e alla piena operatività della Cabina di Regia di Ambito territoriale, alla costituzione della Rete territoriale della protezione e inclusione sociale di Ambito territoriale, nonché del tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 5. - Obiettivi

1. La gestione associata, come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 a) favorire la formazione del sistema locale di intervento fondato su servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
 b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
 c) favorire l'utilizzo a livello di Ambito Territoriale delle risorse per il potenziamento dei LEPS ove trasferite su base comunale e non già su base di Ambito Territoriale Sociale;
 d) assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale integrata, indicati dal PRPS 2026-2028 approvato con Del. G.R. n 476/2026;
 e) rafforzare e qualificare le funzionalità dell'Ufficio di Piano e delle equipe multiprofessionali previste dalla normativa vigente e dagli Accordi approvati in Conferenza Stato - Regione, nonché prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
 f) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;

g) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 6 - Durata

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula della stessa e, comunque, fino al completamento delle attività previste dal Piano Sociale di Zona 2026/2028 attuativo del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026/2028. In caso di proroga della vigenza del PRPS 2026/2028 oltre l'annualità 2028 la durata della convenzione è automaticamente estesa sino alla vigenza dello stesso.
2. La facoltà di recesso è disciplinata dall'art. 19 della presente Convenzione.

Art. 7 - Comune Capofila

1. Gli enti convenzionati individuano il Comune di LECCE quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.
2. Al Comune Capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, complessivamente assegnate agli obiettivi settoriali del Piano Sociale di Zona, secondo gli indirizzi impartiti e in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale e alla normativa nazionale e regionale vigente.
3. Il Comune Capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento e ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni.
4. Al Comune Capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Funzioni del Comune Capofila

1. Il Comune Capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:
 - prende atto e approva i provvedimenti adottati in seno al Coordinamento istituzionale, secondo competenza;
 - approva in via definitiva il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito, adottati dal Coordinamento Istituzionale;
 - promuove le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione, necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
 - adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
 - gestisce le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
 - adotta e da applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;

- esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, con Enti del Terzo Settore o con organizzazioni private e profit;
- verifica ed assicura la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvede ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici, ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona;
- adempie con il supporto dell'Ufficio di Piano a tutti gli adempimenti connessi alla programmazione economica delle risorse afferenti al Piano Sociale di Zona e rendicontazione delle stesse.

2. Il Sindaco del Comune Capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
3. Il Comune Capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.
4. Il Comune Capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i Comuni dell'Ambito:
 - trasmette copia delle delibere del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento Istituzionale;
 - istituisce e coordina la Cabina di Regia dell'Ambito territoriale per l'attuazione del Piano Sociale di Zona;
 - istituisce e coordina la Rete territoriale della protezione e dell'inclusione sociale di Ambito territoriale;
 - istituisce e coordina tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali
 - elabora, su richiesta degli enti convenzionati, una o più relazioni tecniche sullo stato di attuazione del Piano di Zona dell'Ambito, relativamente a:
 a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 b) efficacia delle azioni realizzate;
 c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
 d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.
5. Il Comune Capofila provvede altresì, una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento Istituzionale, alla realizzazione di uno specifico incontro pubblico, finalizzato all'illustrazione della Relazione Sociale di Ambito, favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 9 - Coordinamento Istituzionale

1. Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di
 - definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito,
 - stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASL - finalizzate agli interventi e prestazioni sociosanitarie, così come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017 e s.m.i.), con la Provincia/Città Metropolitana, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati,
 - coordinare l'attività di programmazione dell'Ambito territoriale,
 - promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale;
 - facilitare i processi di integrazione riguardanti tutte le politiche d'intervento territoriali;
 - approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del Piano Sociale di Zona.
2. Al Coordinamento Istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione, AGGIORNAMENTO e attuazione del Piano di Zona:
3. Del Coordinamento Istituzionale fanno parte i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali o Consigliere comunale specificamente delegato, di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento istituzionale ed approvati dal Comune Capofila, nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.
4. Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa, su espresso invito, il Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o altro delegato, quando necessario al fine di favorire l'integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie; la partecipazione del Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o altro delegato, è necessaria in quanto concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di interventi e prestazioni sociosanitarie così come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017) e dalla normativa nazionale e regionale vigente. Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa inoltre, su espresso invito, un rappresentante della Provincia/Città Metropolitana, ove rilevante per la decisione su aspetti inerenti la progettazione e organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la Provincia/Città Metropolitana medesima.
5. Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito anche altri soggetti pubblici, ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.
6. Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato da un Disciplinare di funzionamento, approvato dallo stesso Coordinamento.

Art. 10 - Ufficio di Piano

1. Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un Ufficio Unico denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito;
2. L'Ufficio di Piano, quale punto qualificante dell'azione amministrativa del governo locale del sistema sociale e socio sanitario, è una struttura funzionalmente autonoma e operativa attraverso la quale l'Ambito territoriale predispone tutti gli adempimenti e le attività necessarie all'implementazione ed attuazione del Piano sociale di Zona e delle altre eventuali progettazioni a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali. Si configura quale centro di responsabilità comunale incardinato nella macrostruttura organizzativa dell'Ente capofila. Ha competenze trasversali, risponde in maniera puntuale ed efficace al nuovo sistema di governance associata, gestisce fonti di finanziamento diverse, pone in essere procedure di attivazione e gestione dei servizi anche molto complesse, dà corso all'attuazione sull'intero territorio di Ambito alle diverse misure regionali e nazionali del sistema ordinario di welfare (Piani nazionali, regionali, PON INCLUSIONE, etc.)
3. L'Ufficio di Piano è diretto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano ed è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. L'organico dell'Ufficio di Piano nella sua configurazione attuale è composto da n.12 unità a tempo indeterminato, in possesso di adeguate qualifiche e profili professionali, idoneo a garantire, compatibilmente con la macrostruttura organizzativa del settore cui l'ufficio è inserito, il presidio e l'assegnazione della responsabilità delle seguenti funzioni:
 - *programmazione e progettazione;*
 - *gestione tecnica e amministrativa;*
 - *programmazione finanziaria e gestione contabile;*
 - *coordinamento del Servizio Sociale Professionale.*

 Le predette professionalità, con l'aggiunta del Responsabile dell'Ufficio di Piano, rappresentano la compagine adeguata alla composizione dell'Ufficio; è fatta salva la possibilità di potenziare l'organico dell'ufficio, mediante l'assegnazione di ulteriori figure professionali, al fine di rafforzarne la capacità operativa, la piena funzionalità della struttura e il conseguimento degli obiettivi della programmazione sociale territoriale.
4. L'ufficio di Piano quale supporto strategico indispensabile ad assicurare l'efficiente gestione dei procedimenti e delle attività ascritte alla competenza dello stesso, deve essere sostenuto in termini di risorse umane o economiche dall'intera compagine associativa, allo stesso deve essere assicurata adeguata allocazione logistica, in spazi idonei e adeguatamente attrezzati.

5. L'Ufficio di Piano, quale Ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito, ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:
 - predispone gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;
 - predispone, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, le progettualità per l'attuazione del Piano di Zona;
 - predispone le intese e gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;
 - organizza, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
 - predispone gli atti di programmazione della spesa afferente al Piano Sociale di Zona e gli aggiornamenti della stessa;
 - predispone tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del Fondo Unico di Ambito;
 - assicura una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PSdZ e sugli adempimenti connessi, ivi incluse la restituzione dei debiti informativi;
 - elabora, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona;
 - relaziona periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
 - esercita, anche attraverso il Servizio Sociale Professionale, le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito;
 - elabora progettazioni specifiche per l'accesso a finanziamenti di derivazione europea, nazionale o regionale le cui risorse sono destinate all'Ambito Territoriale Sociale;
6. L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:
 a) promozione, con l'apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;
 b) coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;

c) supporto all'azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
d) predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
e) predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);
f) aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
g) svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.;
h) coordinamento della Cabina di Regia per l'Attuazione del Piano Sociale di Zona;
i) coordinamento della Rete per l'inclusione e la protezione sociale di Ambito territoriale.

7. All'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria, e con specifico riferimento alle attività di interesse e competenza, il Coordinatore socio-sanitario, di cui all'art. 14 della Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, nonché, per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, espressamente assegnate alle Province, anche una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.
8. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un Regolamento di funzionamento, adottato dal Coordinamento Istituzionale, dal Piano regionale delle Politiche Sociali e con quanto previsto dai Regolamenti e dalle direttive interne comunali
9. La disciplina degli oneri per il funzionamento dell'Ufficio di Piano è prevista nel Regolamento per la Gestione Contabile del Piano di Zona.

Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dal Coordinamento Istituzionale ed assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio, di cui è componente, in aggiunta al personale da preporsi in misura minimale, così come previsto dall'art. 10 della presente Convenzione, assolvendo a tutte le funzioni di direzione e coordinamento dello stesso.
2. Il Responsabile potrà essere scelto anche al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, in base alle disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 12 - Competenze del Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

a) assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
b) è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
c) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
d) partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance.

2. Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 5 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani sociali di zona, secondo la programmazione elaborata.
3. Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.
4. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:
 a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio e ne valuta le performances;
 b) dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale;
 c) fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
 d) assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente, su richiesta, report di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 13 - Scambio di informazioni

1. Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.
2. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici degli Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

Art 14 – Comune Capofila – Sede

1. La Sede legale dell'Ambito Territoriale Sociale e dei servizi convenzionati è presso la sede legale del Comune Capofila, la sede amministrativa è ubicata nell'immobile di proprietà del Comune di Lecce sito in Via San Massimiliano Kolbe angolo Via Pistoia.
2. Eventuali servizi, strutture e ripartizioni gestionali per l'erogazione degli interventi dell'Ambito possono essere allocati in Comuni diversi dal Comune Capofila.

Art 15 – Trattamento dati

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati, il Comune di Lecce in qualità di capofila, nonché tutti i Comuni che sottoscrivono la presente convenzione, sono titolari autonomi dei dati personali stessi, trattati nell'ambito di tutti gli interventi ed i servizi oggetto della presente convenzione, ciascuno per le proprie competenze. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le Parti assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi all'esplicazione della presente convenzione.

Art. 16 - Impegno degli enti associati

1. Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.
2. Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano Sociale di Zona.
3. Gli Enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse necessarie a far fronte agli obblighi assunti con la presente Convenzione. La ripartizione del cofinanziamento è riportata nelle tabelle seguenti, che distinguono: a) la quota da trasferire al Comune capofila per la gestione dei servizi a gestione associata; b) la quota convenzionalmente valorizzata in relazione al personale impiegato nei servizi a valenza di Ambito e nell'Ufficio di Piano, non coperto da altre fonti di finanziamento. Ciascun Comune attesta la copertura degli obblighi di propria competenza con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti contabili.

Tabella 1 – Cofinanziamento comunale di riferimento per l'annualità 2026

Comune associato	Quota complessiva di cofinanziamento	Quota da trasferire al Comune capofila per servizi a gestione associata	Quota convenzionalmente valorizzata per personale impiegato nei servizi di Ambito e nell'Ufficio di Piano, non coperto da altre fonti
Comune di Arnesano	49.733,25 €	€ 37.733,25	€ 12.000,00
Comune di Cavallino	160.367,44 €	€ 112.367,44	€ 48.000,00

Comune di Lecce - capofila	1.193.861,87 €	€ 529.861,87	€ 664.000,00
Comune di Lequile	109.390,54 €	€ 57.390,54	€ 52.000,00
Comune di Lizzanello	149.350,50 €	€ 85.350,50	€ 64.000,00
Comune di Monteroni	168.985,02 €	€ 92.985,02	€ 76.000,00
Comune di San Cesario di Lecce	98.989,15 €	€ 74.989,15	€ 24.000,00
Comune di San Donato di Lecce	69.066,29 €	€ 51.066,29	€ 18.000,00
Comune di San Pietro in Lama	43.251,22 €	€ 31.251,22	€ 12.000,00
Comune di Surbo	184.976,55 €	€ 104.976,55	€ 80.000,00
TOTALE AMBITO	**2.227.971,83 €**	**€ 1.177.971,83**	**€ 1.050.000,00**

Tabella 2 – Cofinanziamento comunale di riferimento per ciascuna annualità 2027 e 2028

Comune associato	Quota complessiva di cofinanziamento	Quota da trasferire al Comune capofila per servizi a gestione associata	Quota convenzionalmente valorizzata per personale impiegato nei servizi di Ambito e nell'Ufficio di Piano, non coperto da altre fonti
Comune di Arnesano	49.401,91 €	€ 9.401,91	€ 40.000,00
Comune di Cavallino	164.457,87 €	€ 84.457,87	€ 80.000,00
Comune di Lecce -capofila	1.194.695,96 €	€ 194.695,96	€ 1.000.000,00
Comune di Lequile	108.853,82 €	€ 28.853,82	€ 80.000,00
Comune di Lizzanello	152.256,11 €	€ 112.256,11	€ 40.000,00
Comune di Monteroni	166.407,11 €	€ 86.407,11	€ 80.000,00
Comune di San Cesario di Lecce	98.563,33 €	€ 58.563,33	€ 40.000,00
Comune di San Donato di Lecce	67.717,20 €	€ 27.717,20	€ 40.000,00
Comune di San Pietro in Lama	42.326,41 €	€ 2.326,41	€ 40.000,00
Comune di Surbo	183.292,11 €	€ 63.292,11	€ 120.000,00
TOTALE AMBITO	**2.227.971,83 €**	**€ 667.971,83**	**€ 1.560.000,00**

4. I Comuni associati si impegnano a garantire, per ciascuna annualità, il cofinanziamento minimo obbligatorio nella misura e secondo i criteri stabiliti dal VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028, nel rispetto della ripartizione convenzionale riportata nelle tabelle e degli atti annuali di programmazione approvati dal Coordinamento Istituzionale.
5. Qualora, al termine dell'annualità di riferimento, la spesa ammissibile e documentata imputabile al cofinanziamento risulti inferiore all'importo dovuto, il Comune interessato è tenuto a garantire il recupero della differenza nell'annualità successiva, secondo le modalità definite dal Coordinamento Istituzionale. Le eventuali somme non recuperate entro la vigenza del Piano saranno considerate ai fini della determinazione degli obblighi

di cofinanziamento del successivo ciclo di programmazione, nel rispetto della disciplina regionale applicabile.

6. Il valore complessivo annuale di riferimento del cofinanziamento comunale è pari a € 2.227.971,83. La quota da trasferire al Comune capofila e la quota riferita alla valorizzazione convenzionale degli oneri del personale sono quelle indicate nelle tabelle 1 e 2, ferma restando la verifica annuale del rispetto del cofinanziamento minimo obbligatorio e dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina regionale.
7. La quota riferita al personale costituisce una valorizzazione convenzionale ai soli fini della determinazione del quadro del cofinanziamento e non equivale, di per sé, all'attestazione del costo effettivo sostenuto per ciascuna unità di personale né determina un trasferimento finanziario al Comune capofila. La valorizzazione è effettuata assumendo il parametro convenzionale di € 40.000,00 per unità considerata, secondo la metodologia adottata dall'Ambito, e deve essere verificata annualmente sulla base del personale effettivamente assegnato e impiegato nelle funzioni e nei servizi di Ambito, delle presenze in servizio, delle cessazioni, dei pensionamenti e delle nuove assunzioni. Ogni variazione che incida sul calcolo comporta l'aggiornamento delle quote, previa approvazione del Coordinamento Istituzionale.
8. Gli Enti associati assicurano il rispetto del vincolo di mantenimento della spesa sociale storica riferita al quadriennio 2022-2025, fatta salva l'eventuale deroga formalmente deliberata ai sensi del VI Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028. L'eventuale deroga riguarda esclusivamente tale vincolo e non comporta alcuna deroga al cofinanziamento comunale minimo obbligatorio né ai relativi vincoli di destinazione.
9. Resta fermo l'impegno dei Comuni associati a concorrere alla copertura delle eventuali ulteriori spese derivanti dalle programmazioni annuali proposte dall'Ufficio di Piano e approvate dal Coordinamento Istituzionale, previa individuazione delle relative fonti di finanziamento e nel rispetto dei rispettivi bilanci.
10. Gli Enti Associati in aggiunta alle risorse indicate nelle tabelle (1 e 2) si impegnano a coordinare, con la gestione finanziaria a livello di ATS, le risorse a vario titolo agli stessi trasferite e finalizzate al raggiungimento dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali;
11. In caso di proroga della vigenza del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2026-2028 oltre l'annualità 2028, gli Enti associati assicurano, per le annualità ulteriori, il cofinanziamento minimo obbligatorio eventualmente dovuto, secondo la disciplina regionale vigente e previa definizione della relativa quantificazione e ripartizione da parte del Coordinamento Istituzionale.
12. Fermi restando gli obblighi di cofinanziamento minimo e i vincoli di destinazione previsti dalla disciplina regionale, gli importi e la ripartizione indicati nelle tabelle possono essere aggiornati in coerenza con gli atti di programmazione annuale, previa approvazione del Coordinamento Istituzionale e nel rispetto delle competenze degli enti associati.
13. Gli Enti associati si impegnano, inoltre, ad assicurare all'Ambito le risorse umane e strumentali necessarie al suo corretto funzionamento e a collaborare alla gestione dei servizi e all'attuazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 17 - Rapporti finanziari

1. I Comuni sottoscrittori mettono a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi programmati, secondo il PRPS 2026-2028, la presente Convenzione, gli atti annuali approvati dal Coordinamento Istituzionale e nei limiti degli obblighi assunti e degli stanziamenti dei rispettivi bilanci.
2. In particolare tali risorse sono:
 - le risorse proprie dei Comuni assegnate alla gestione dell'Ambito territoriale;
 - i finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale, dal Fondo Nazionale per le politiche sociali e dal Fondo Nazionale non Autosufficienza, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
 - ogni altro finanziamento nazionale e/o regionale assegnato dalla normativa vigente alle competenze degli Ambiti territoriali;
 - le risorse della ASL previste nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali, ove dalle ASL trasferiti ai singoli comuni;
 - gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea a titolarità regionale;
 - eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.
3. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano predispone, al termine di ciascun esercizio finanziario, il rendiconto delle spese sostenute per la gestione e l'attuazione del Piano Sociale di Zona.
4. Il rendiconto delle attività finanziate nell'ambito del Piano Sociale di Zona è sottoposto all'approvazione del Coordinamento Istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati, di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo, fatti salvi diversi termini previsti dalla normativa o dagli atti di finanziamento.

Art. 18 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria con atto del coordinamento istituzionale.
2. Nel caso di controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione di un Comune, il Comune capofila richiede l'attivazione di un apposito Tavolo composto dal Comune capofila, da un rappresentante del Coordinamento istituzionale e dal rappresentante del Comune chiamato in causa, per tentare di dirimere internamente le criticità.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda all'applicazione delle norme vigenti in materia

Art. 19 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, debitamente motivato, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo posta

elettronica certificata, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare e dell'annualità finanziaria, fermo restando l'obbligo al rispetto delle previsioni normative, nazionali e regionali, in materia di gestione associata dei servizi.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano, pertanto, a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 20 - Scioglimento della convenzione

1. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 21 - Spese contrattuali

1. La presente convenzione per la gestione associata di funzioni e servizi sociali, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), è esente da imposta di registro e di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Art. 22 - Modifica e/o integrazione

1. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità, con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed, in particolare, al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.
(Seguono firme enti sottoscrittori)